

# **Obblighi di notifica alla Questura delle persone alloggiate in “locazioni pure” di immobili per brevi periodi e vacanze**

(Art. 109 T.U.L.P.S)

Il Ministero dell'Interno recentemente ha chiarito che gli obblighi di comunicazione all'Autorità di P.S. delle persone alloggiate non possono ritenersi circoscritti ai soli esercizi ricettivi o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali.

Per cui tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dall'art. 109 rientrano quindi “i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali”: è questo il caso delle cosiddette “locazioni pure” di appartamenti ad uso abitativo per le classiche brevi permanenze turistiche o anche più lunghe, legate a motivi di lavoro o studio.

**La locazione di appartamenti ammobiliati (ad uso turistico o altro) se limitata a periodi brevi (inferiori ai trenta giorni) effettuata in modo non episodico o occasionale è quindi assimilabile alle altre tipologie di affittacamere, indipendentemente dalle specifiche previsioni regionali e locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. Di qui l'obbligo di comunicazione delle persone alloggiate di cui all'art. 109.**

La comunicazione andrà fatta all'Autorità di P.S. esclusivamente con mezzi informatici/telematici avvalendosi del portale istituito dal Centro Elettronico Nazionale di Napoli, attraverso il sito internet fruibile all'indirizzo <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>

I modelli per ottenere l'abilitazione all'accesso al portale sono reperibili all'indirizzo mail [upgaip.quest.ao@pecps.poliziadistato.it](mailto:upgaip.quest.ao@pecps.poliziadistato.it) oppure presso gli uffici comunali.